



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INCARICHI AGLI AVVOCATI.

Atto N. 29

del 03/12/2008

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaotto il giorno tre del mese di dicembre

alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ING.FRANCESCO LUCIO SANTORO	X		DOTT. LUIGI GROSSO	X	
			RAG. GIOVANNI SCHETTINO	X	
GEOM. FILIPPO BUCCO	X		SIG. FANO IAMELE	X	
AVV. EUGENIO BERGANTINO	X		DOTT. RAFFAELE ROSSI		X
SIG. PIETRO ROMANO	X		AVV. NICOLA CERULLI		X
RAG. ANTONIO CODIANNI	X				
SIG. MATTEO GROSSO	X				
SIG. ANTONIO DI CRISCIO	X				
FERRO NICOLA	X				

Assegnati n. 12

In carica n. 13 compreso il sindaco

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Fra gli assenti risultano giustificati i signori consiglieri

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

- Presiede il signor ING. FRANCESCO LUCIO SANTORO nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, a, det T.U. n. 267/2000), il segretario comunale signor Dr. GIUSEPPE SCHIRALDI

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato (art. 49. c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Il segretario comunale (art. 49. c. 2, e 97, c. 4b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica.

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG)

Regolamento per gli incarichi agli avvocati

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati, ogniqualvolta il Comune e' costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi. Le proposte di delibere per resistere o promuovere liti sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale per essere deliberate, dai diversi responsabili dei servizi secondo le loro competenze, non prima di aver accuratamente valutato la fondatezza dei motivi. Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune. Il Comune per la sua difesa in ogni caso deve rivolgersi a professionisti di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano.

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

il Comune utilizza per quanto possibile le risorse e le professionalità interne.

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati. L'iscrizione ha luogo su domanda, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con relativi risultati;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal responsabile ai Servizi Legali le cui decisioni vengono tempestivamente comunicati ai legali interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile del servizio di cui sopra.

Sono fatti salvi i casi di urgente necessità specificatamente motivati in cui è possibile provvedere all'affidamento dell'incarico senza la preventiva iscrizione.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni. Non possono essere iscritti avvocati che hanno o hanno avuto vertenze contro il Comune a difesa delle ragioni proprie o di terzi, definite da meno di 10 (dieci) anni). Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

La competenza di affidare incarichi legali e l'autorizzazione a stare in giudizio e' della Giunta Comunale. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto Comunale. La Giunta Comunale, ricevute ed esaminate le proposte di delibere da parte dei responsabili dei vari servizi per motivi di giustizia, per la costituzione in giudizio ovvero a resistere o a

promuovere alle liti, con lo stesso atto con cui promuove l'azione legale secondo le proposte dirigenziali, conferisce incarico al legale indicato dal Sindaco, iscritto nell'elenco. Il Sindaco nella scelta deve scrupolosamente attenersi ai seguenti, indefettibili, criteri:

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, ciò esclusivamente per liti di competenza della Magistratura Ordinaria di importo non superiore a 25.000,00 (venticinquemila /00) euro. Per importi superiori e per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Speciali, e' richiesta una iscrizione all'Albo professionale di almeno 10(dieci)anni.

- esperienze risultanti dal curriculum;

- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro il Comune per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Non possono essere incaricati Professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 – Contratto di patrocinio

Gli incarichi devono essere regolati dall'apposito contratto di patrocinio.

Il contratto stipulato deve contenere un preventivo determinato mediante:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il responsabile degli affari legali, sentito il funzionario competente per materia.

- la determinazione degli onorari e dei diritti al professionista come di seguito specificato, in ogni caso corrispondente ai minimi tariffari:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

- c) nella misura tariffaria minima in caso di esito pienamente favorevole;

- Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

- L'obbligo per il legale incaricato:

- 1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;

- 2) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stesso;

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso l'ufficio legale del Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Il Servizio legale cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Il Responsabile del Servizio legale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Per motivi idonei ad incrinare il rapporto di fiducia sarà revocato, con apposito provvedimento, l'incarico professionale affidato.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione a titolo di pubblicità notizia agli Ordini professionali di Luera e Foggia. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'allegato schema di contratto di patrocinio deve fare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

introdotto l'argomento dal Sindaco

letto il precedente regolamento per gli incarichi agli avvocati

udita ampia discussione sull'argomento (interventi tra gli altri di Bergantino, Luigi Grosso, Schettino, Iamele)

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare il precedente Regolamento per gli incarichi agli avvocati

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Ing. F. L. Santoro

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe Schiraldi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Legvo 18/08/00 n°267;
- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno... **11 DIC. 2008** ...per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 - comma 1)
- () E' stata comunicata con lettera n. in data, alla Prefettura in relazione al disposto dell'art.16 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successivi modificazioni, trattandosi di materia di cui all'art.135, comma 1), del D.Legvo n° 267/00;
- E' stata comunicata con lettera n. **5154** in data... **11 DIC. 2008** ...ai capigruppo consiliari. (art. 125)
- E' copia conforme all'originale.

11 DIC. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giuseppe Schiraldi

Dalla residenza Comunale, li..... Timbro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Legvo 18/08/00 n°267:
- () E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 – comma 4);
- () E' divenuta esecutiva il giorno.....; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);
- () E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, per quindici giorni consecutivi dal.....al.....;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li.....

F.to Dott. Giuseppe Schiraldi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

11 DIC. 2008

Dalla Residenza Comunale, li

Timbro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Schiraldi